

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 05/10/2017

233 – 26837 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	PERETTI ROTTAMI SRL
Sede legale e sede operativa	Via Poirino, 85 - CARMAGNOLA
P. IVA	03115430047
Posizione n.	013892

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-3.1-3.2-5.1-5.8-5.19-6.1 e 9.1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, scadenza al 18/09/2017;

in data 28/06/2017, presentava al SUAP della Comune di Carmagnola, ai fini del rinnovo del suddetto titolo, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in Carmagnola – Via Poirino, 85 - riferimento pratica SUAP n. 166/2017 prot. 22454 del 28/06/2017. Con tale istanza richiedeva di integrare anche la tipologia di rifiuti di cui al p.to 5.16 del D.M. 5/02/98, ossia *apparecchi, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi;*

la presentazione della suddetta domanda si è resa necessaria in quanto veniva effettuato anche il *taglio a caldo mediante cannello ossi-propano* che comportava la necessità di conseguire il titolo autorizzativo per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs 152/06, per cui vi è l'obbligo di conseguire l'Autorizzazione Unica Ambientale, secondo il disposto dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 28/06/2017, prot. n. 78914/BA4/2017;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 84286/LB7/SA/PC del 10/07/2017, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

in data 05/09/2017, personale dello Scrivente Servizio effettuava la preventiva ispezione, come disposto all'art. 21, comma 3 D.Lgs 49/2014, prescritta per la gestione dei rifiuti costituiti da Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), a seguito del quale emergeva la necessità di adeguare le modalità di stoccaggio di tali rifiuti ai requisiti di Legge, modificando il lay out proposto. Tale richiesta veniva formalizzata con nota prot. n. 107217/LB7/SA/PC del 13/09/2017;

in data 22/09/2017, prot. n. 111082/BA4/2016 pervenivano per il tramite del SUAP, le integrazioni richieste relative all'adeguamento delle modalità di stoccaggio.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Acquisito:

il parere del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, prot. n. 89550/LC5/SC del 20/07/2017, con cui sono state trasmesse *le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse*;

il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali pervenuto via mail in data 04/10/2017, con cui non si ritiene che il rinnovo e la contestuale modifica debbano essere assoggettati alla procedura di verifica di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 *"Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze"*.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 *"Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo"*, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **PERETTI ROTTAMI SRL – via Poirino 85 – CARMAGNOLA** per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento) e B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali dell'atto medesimo.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A e B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP di Carmagnola protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 05/10/2017

La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra BELTRAMO

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 52/2017. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà mov. (t/a)	Q.tà max stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	500	50
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (1)	70.000	12.000
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (2)	15.000	5.000
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13 R4 (3)	1.500 3.000	4.500
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	500
110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4 (4)	590 200	100
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post- consumo	R13	1.000	100
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico- chirurgici	R13	100	20

030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	500	40
--	--	-----	-----	----

(1) R4: produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011;


(2) R4: produzione di EOW/MPS per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, Per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98;

(3) R4 intesa come operazione di smontaggio/disassemblaggio per la produzione di EOW limitatamente alle componenti di ferro, acciaio, alluminio e rame secondo i criteri di cui ai sopraccitati Regolamenti.

(4) R4 intesa come operazione di disassemblaggio per la separazione dei componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate e/o produzione di EOW limitatamente alle componenti di ferro, acciaio, alluminio e rame secondo i criteri di cui ai sopraccitati Regolamenti.

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 2^a;
- per l'esercizio dell'attività di recupero R4 finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto eseguita sui rifiuti di alluminio, ferro o acciaio, e rame ai fini della, occorre sia ottemperato a quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- con riferimento ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 124824/LB/SA dell'08/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.



ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

Considerato che:

- L'Impresa in oggetto svolge attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami di matrice ferrosa e non ferrosa, avvalendosi delle operazioni di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano;
- l'operazione di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano produce emissioni in atmosfera tali da essere autorizzate;
- L'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A., per la gestione del medesimo impianto a seguito della necessità di rinnovare l'autorizzazione alla gestione rifiuti (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione.

Rilevato che:

- all'interno del progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. vengono descritte le operazioni che sono condotte presso il sito in esame che danno origine alle emissioni in atmosfera;
- tali operazioni consistono nel taglio a caldo mediante cannello ossi-propano volto alla riduzione volumetrica di rifiuti consistenti in rottami di matrice ferrosa e non.

Ritenuto che:

- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, (ns. prot. n. 078914/BA4 del 28/06/2017), prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

B2. Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

- D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

B3. Impianti e/o attività autorizzati con il presente atto (per 24 ore/ giorno) che danno origine ad emissioni in atmosfera

- Taglio con cannello ossi-propano

B4. PRESCRIZIONI

Gestione e manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

Avviamento degli impianti e controlli alle emissioni

5. Gli impianti si considerano già in esercizio.
6. Non sono richiesti autocontrolli alle emissioni.

Copia conforme della presente autorizzazione e della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.